

TI_GERICHTE 12.2015.154 vom 29. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2015.154

FR: TI_GERICHTE 12.2015.154 du 29 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 12.2015.154 del 29 maggio 2017

Regeste

Banca - gestione patrimoniale - responsabilità per istruzioni del contitolare di un conto congiunto

Erwägungen

E. 11

Del tutto infondata, e ciò già solo in considerazione del ruolo di contitolare del conto congiunto “ e/o ” (con firme disgiunte) di A_____ (con gli effetti giuridici che ciò implicava e di cui si è già detto in precedenza, cfr. supra consid. 9.2.1.), è poi la tesi della convenuta, oltretutto esposta solo in modo generico, secondo cui il risarcimento da lei eventualmente dovuto all'attore dovrebbe in ogni caso essere ridotto, in virtù dell'art. 44 CO, per la concolpa imputabile a quest'ultimo.

E. 12

La convenuta ha infine censurato la somma attribuita in prima sede a titolo di ripetibili, da lei ritenuta non sufficiente a fronte dell'importanza e dell'ampiezza della procedura, chiedendone pertanto, nel caso di integrale reiezione della petizione, l'aumento ad un importo tra CHF 40'800.- e CHF 51'000.-. La censura dev'essere invero disattesa già per il fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla convenuta, la petizione non è stata integralmente respinta. Essa sarebbe stata comunque infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (II CCA 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 31 luglio 2014 inc. n. 12.2014.66, 21 agosto 2014 inc. n. 12.2014.112, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121, 3 marzo 2015 inc. n. 12.2014.125 e n. 12.2014.213, 22 luglio 2016 inc. n. 12.2016.16, 21 ottobre 2016 inc. n. 12.2016.24, 11 novembre 2016 inc. n. 12.2016.101, 12 maggio 2017 inc. n. 12.2017.7; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3). Ritenuto che in presenza di un valore litigioso di EUR 742'701.81, asseritamente pari a CHF 1'020'130.64, l'art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili prevede un'aliquota dal 3% al 5%, il giudice di prime cure, attribuendo alla convenuta un'indennità per ripetibili parziale (in ragione dell'86% = 93% ./ 7%) di CHF 34'000.-, corrispondente a un'indennità per ripetibili piena di CHF 39'534.90 (ossia circa il 3.8% del valore litigioso), è in effetti rimasto ampiamente nei limiti della tariffa applicabile, per cui il suo giudizio sul tema, per altro del tutto congruo alle particolarità della lite, sfugge di principio ad ogni critica.

E. 13

Ne discende che l'appello incidentale della convenuta (per altro irricevibile nella misura in cui essa, a fronte di un giudizio pretorile che la condannava al pagamento di EUR 2'306.- e USD 49'686.- oltre interessi, aveva postulato, sia pure solo in via subordinata, l'accoglimento della petizione per un importo superiore, e meglio di EUR 1'634.- e USD 55'587.45 oltre interessi) deve essere respinto e che l'appello dell'attore deve essere parzialmente accolto nel senso che la petizione è ammessa per EUR 1'815.37 e USD 61'756.48 oltre interessi . Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che gli oneri giudiziari della procedura di secondo grado sono stati calcolati sulla base del valore ancora litigioso di EUR 686'378.28 (EUR 684'072.28 ./ USD 49'686.- per l'appello e EUR 2'306.- + USD 49'686.- per l'appello incidentale). Per questi motivi, richiamati gli art. 106 seg. CPC e la LTG decide: I. L'appello 14 settembre 2015 di AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 20 luglio 2015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AO 1, _____, è condannata a pagare a AP 1, _____, l'importo di EUR 1'815.37 e USD 61'756.48 oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2000. 2. La tassa di giustizia di CHF 11'000.- e le spese di CHF 46'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attore per il 92% e per l'8% sono poste a carico della convenuta, a cui l'attore rifonderà CHF 33'200.- per ripetibili parziali . II. Le spese processuali della procedura di appello di CHF 25'000.- sono poste a carico dell'appellante per 19/20 e per 1/20 sono poste a carico della controparte, a cui l'appellante rifonderà CHF 18'000.- per ripetibili parziali. III. L'appello incidentale 4 novembre 2015 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. IV. Le spese processuali della procedura di appello incidentale di CHF 4'000.- sono poste a carico dell'appellante in via incidentale, che rifonderà alla controparte CHF 2'500.- per ripetibili . V. Notificazione: -
- Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.